



Unione europea



REGIONE
LAZIO



AVVISO PUBBLICO

Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

“Art. 20 bis - Interventi volti alla ripresa economica”

INDICE

FASE DI PRESENTAZIONE

Articolo 1 – Finalità.....	4
Articolo 2 – Destinatari.....	5
Articolo 3 – Natura dell’Aiuto e contributo erogabile	6
Articolo 4 – Costi Ammissibili	7
Articolo 5 – Cumulo.....	8
Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande	9

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 7 – Istruttoria delle richieste, concessione dell’Aiuto.....	112
Articolo 8 – Sottoscrizione dell’Atto di impegno.....	115
Articolo 9 – Modalità di erogazione	116
Articolo 10 – Rinuncia, revoca e restituzione del contributo.....	18
Articolo 11 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali	20

APPENDICI

Appendice n. 1 – Attività economiche agevolabili per le imprese beneficiarie non artigiane.....	222
Appendice n. 2 – Criteri Generali di Ammissibilità	223
Appendice n. 3 – Definizioni	27
Appendice n. 4 – Informativa Privacy.....	32

ALLEGATI

Allegato A Modulistica e relative istruzioni

Allegato B Istruzioni per la compilazione del Formulario GeCoWEB

Le Appendici e gli Allegati sono parti integranti e sostanziali dell’Avviso.

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in Grassetto sono definite nell'Appendice n. 3.

Fase di presentazione della domanda

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Destinatari

Articolo 3 – Natura dell’Aiuto e contributo erogabile

Articolo 4 – Costi Ammissibili

Articolo 5 – Cumulo

Articolo 6 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo I – Finalità

In attuazione di quanto previsto dall'art 20 bis del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e dai D.M. 11 agosto 2011 e D.M. 6 giugno 2019, il Vice Commissario per la Ricostruzione sostiene la ripresa del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di contributi alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato annuo, che svolgono attività nel settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, già operanti alla data del 24 febbraio 2016 nel territorio della Provincia di Rieti ove sono ubicati i 15 comuni rientranti nel cratere sismico del Lazio.

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 2 – Destinatari

I soggetti destinatari degli **Aiuti** previsti dal presente **Avviso** sono le **Imprese**, in forma singola, inclusi i **Liberi Professionisti**, titolari di partita IVA, che:

1. operavano nel territorio della Provincia di Rieti già alla data del 24 febbraio 2016;
2. hanno subito una **Riduzione del Fatturato** di entità in percentuale non inferiore al 30%, calcolata secondo quanto di seguito indicato:
 - per **Fatturato** si intende: relativamente alle **Imprese** beneficiarie costituite in forma di società di capitali, la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile; relativamente alle altre **Imprese** beneficiarie, l’“ammontare complessivo dei ricavi”, il cui importo è desumibile dal quadro “RS” dei modelli di dichiarazione dei redditi;
 - per **Riduzione del Fatturato** si intende: la differenza tra il valore del **Fatturato** conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio del **Fatturato** dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di **Imprese** beneficiarie operanti nella Provincia di Rieti o nell’**Area del Cratere Sismico** da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il **Fatturato** medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l’impresa è stata operante nel territorio di riferimento.
 - per entità in percentuale della **Riduzione del Fatturato** si intende: il rapporto fra la **Riduzione del Fatturato** e il valore medio del **Fatturato** del precedente periodo utilizzato per il calcolo dell’importo della **Riduzione del Fatturato** secondo quanto sopra indicato.
3. che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:
 - a) localizzazione:
 - per le **Imprese** iscritte al **Registro delle Imprese**: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal **Registro delle Imprese**, nella Provincia di Rieti;
 - per le **Imprese** non iscritte a **Registro delle Imprese**: luogo d’esercizio dell’attività di impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, nella Provincia di Rieti;
 - b) attività economica esercitata:
 - **Imprese** iscritte all’albo delle imprese artigiane: tutti i settori ad eccezione di agricoltura primaria, pesca e acquacoltura;
 - **Imprese** non iscritte all’albo delle imprese artigiane: settori individuati nell’allegato 1 del Decreto 11 agosto 2017 e riportati in Appendice 1 all’**Avviso**;
 - sono comunque escluse tutte le Imprese operanti nei **Settori Esclusi** riportati in Appendice 3 - Definizioni.
4. che sono in possesso dei “requisiti generali di ammissibilità” riportati in Appendice 2.

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 3 – Natura dell’Aiuto e contributo erogabile

L’**Avviso** ha una dotazione finanziaria di euro 4.508.000 a valere sulle risorse stanziato dal Decreto MISE 11 agosto 2017.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2 dello stesso Decreto è costituita una riserva di euro 2.254.000,00, pari al 50% dell’importo complessivo stanziato, destinata alle **Imprese** operanti nei Comuni rientranti nell’**Area del Cratere Sismico** del Lazio, il cui elenco è riportato in Appendice 3 - Definizioni.

L’**Aiuto** è un contributo a fondo perduto, concesso in regime **De Minimis**, calcolato nella misura del 100% dei costi ammissibili (di cui al successivo art. 4) sostenuti dall’**Impresa** beneficiaria in due esercizi consecutivi tra il 2017 e il 2020, a scelta dell’**Impresa** stessa.

In alternativa, solo per le **PMI** operanti nell’**Area del Cratere Sismico** che hanno subito una **Sospensione totale o parziale dell’attività**, come definita in Appendice 3 – Definizioni, il contributo può essere concesso, su richiesta dell’**Impresa**, ai sensi dell’art. 50 del **RGE** in misura pari alla **Perdita di Reddito** dovuta alla sospensione dell’attività

- per **Perdita di Reddito** si intende: il minor **Reddito** registrato nei sei mesi successivi all’evento sismico, rispetto alla media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario; tale valore deve essere valutato da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un’impresa di assicurazioni.
- Per **Reddito** si intende: l’utile al lordo di interessi, imposte e tasse, ammortamento e costi del lavoro, risultante dai dati finanziari dell’Impresa.

Anche in tal caso il contributo non può superare il 100% dei costi ammissibili di cui al successivo Art. 4).

Il contributo non può in nessun caso superare l’importo di 50.000 Euro, ovvero 75.000 Euro se l’**Impresa** richiedente è in possesso del rating di legalità.

L’ammontare del contributo dovrà inoltre rispettare:

- il massimale per singola **Impresa Unica** previsto dal **De Minimis**, se erogato ai sensi di tale regime;
- le eventuali previsioni dalla normativa specifica riguardante l’Aiuto o il finanziamento pubblico cumulato, secondo quanto indicato nel successivo articolo 5.

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 4 – Costi Ammissibili

I costi ammissibili sono i **Costi della Produzione** risultanti dai dati finanziari dell'**Impresa** relativi a due esercizi consecutivi scelti dall'**Impresa** stessa tra il 2017 e il 2020.

I **Costi della Produzione** sono ammissibili entro il limite massimo dell'importo, in valore assoluto, della **Riduzione del Fatturato**.

Per **Costi della Produzione** si intendono:

- per le **Imprese** tenute alla pubblicità del bilancio: i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci "ammortamenti e svalutazioni" (punto 10), "accantonamento per rischi" (punto 12) e "altri accantonamenti" (punto 13).
- per le **Imprese** non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le **Imprese** che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le **Imprese** esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.

Qualora alla data della domanda non siano ancora disponibili i dati finanziari relativi al biennio scelto dall'**Impresa**, in sede di richiesta si considera l'importo dei costi ammissibili in misura pari all'importo, in valore assoluto, della **Riduzione del Fatturato**.

Il valore effettivo dei costi ammissibili sarà definito in sede di erogazione della seconda quota di contributo (ai sensi dell'art. 8) sulla base dei **Costi della Produzione** risultanti dai dati finanziari dell'**Impresa**.

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 5 – Cumulo

Le agevolazioni sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi **Costi della Produzione**, nei limiti dei **Costi della Produzione** stessi, fermo restando quanto disposto in caso di contributo erogato ai sensi dell'art. 50 del **RGE** in relazione al divieto di "sovracompensazione" del danno subito e in quanto misura alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici.

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente il **Formulario** disponibile on-line nella piattaforma **GeCoWEB** accessibile dal sito www.lazioinnova.it a partire dalle ore 12:00 del 2 ottobre e fino alle ore 12:00 del 28 novembre 2019.

Fra i dati da inserire nel sistema **GeCoWEB**, il richiedente deve indicare, con segno positivo, l'entità in percentuale della **Riduzione del Fatturato** (al secondo decimale), calcolata secondo le modalità indicate nel precedente articolo 2. Tale valore percentuale sarà utilizzato per definire l'ordine di avvio ad istruttoria.

Inoltre, qualora siano già disponibili i dati finanziari relativi ad uno o ad entrambi gli esercizi del biennio scelto dall'**Impresa**, è richiesto di allegare al **Formulario**, prima della sua finalizzazione, copia dei relativi bilanci, se non ancora depositati presso il **Registro delle Imprese**, o delle relative dichiarazioni dei redditi se l'**Impresa** non è tenuta alla pubblicità del bilancio.

Altresì, in caso di richiesta di contributo ai sensi dell'art.50 del **RGE** è richiesto di allegare al **Formulario**, prima della sua finalizzazione, la documentazione richiesta a dimostrazione del valore della **Perdita di Reddito**.

Dopo la finalizzazione del **Formulario** il richiedente deve scaricare il file generato dal sistema **GeCoWEB** contenente la **Domanda** con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e il **Formulario**.

Il file generato dal sistema **GeCoWEB** deve essere sottoscritto con **Firma Digitale** da parte del **Legale Rappresentante** dell'**Impresa** richiedente e inviato via **PEC**, all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, insieme con le altre eventuali dichiarazioni, anch'esse sottoscritte con **Firma Digitale**.

Tale **PEC** deve essere inviata a partire dalle ore 12:00 del 3 ottobre e fino alle ore 18:00 del 28 novembre 2019.

L'invio della **Domanda** via **PEC** costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dall'**Avviso**; l'invio della **PEC** fuori dai termini indicati comporta l'inammissibilità della **Domanda**.

Nell'oggetto della **PEC** deve essere tassativamente indicata la dicitura "Art. 20 bis - Interventi volti alla ripresa economica", riportando il numero identificativo attribuito dal sistema **GeCoWEB** a seguito della finalizzazione del **Formulario** e riportato sulla **Domanda**.

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nella modulistica in Allegato all'**Avviso** è riportato il modello di **Domanda** che sarà auto-composto dal sistema **GeCoWEB** e i modelli delle altre dichiarazioni da inviare, con le relative istruzioni.

Disciplina generale in tema di presentazione delle richieste

È ammissibile una sola richiesta presentata dalla stessa **Impresa**.

Qualora il richiedente abbia finalizzato, volutamente o erroneamente, più richieste mediante il sistema **GeCoWEB**, sarà preso in considerazione unicamente quella il cui numero identificativo corrisponde a quello riportato nella **Domanda** inviata a mezzo **PEC**.

Qualora risultino inviate mezzo **PEC** più di una **Domanda** sarà considerata valida l'ultima **Domanda** pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.

Presentando la **Domanda**, il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente **Avviso**.

Il richiedente inoltre, presentando la **Domanda**, prende atto dell'**Informativa Privacy** riportata in Appendice 4 all'**Avviso** e dell'onere a suo carico di renderla nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio Innova in occasione della presentazione della richiesta.

Il richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della **Domanda** e la **Data di Concessione**, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 7 – Istruttoria delle richieste, concessione dell’Aiuto

Articolo 8 – Sottoscrizione dell’Atto di impegno

Articolo 9 – Modalità di erogazione

Articolo 10 – Rinuncia, revoca e restituzione del contributo

Articolo 11 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 7 – Istruttoria delle richieste, concessione dell’Aiuto

Istruttoria

Scaduti i termini di presentazione delle **Domande**, Lazio Innova definisce l’ordine di avvio ad istruttoria ordinando le richieste in ordine decrescente sulla base dell’entità in percentuale della **Riduzione del Fatturato** subita dalle **Imprese** beneficiarie, fino alla seconda cifra decimale, indicata dal richiedente stesso nel **Formulario**.

Sono avviate ad istruttoria solo le richieste rientranti nei limiti di finanziabilità, tenendo conto della dotazione finanziaria disponibile e della riserva prevista.

In sede di istruttoria si procede a verificare che l’entità in percentuale della **Riduzione del Fatturato** indicata dal richiedente nel **Formulario** corrisponda a quella indicata nella dichiarazione rilasciata in conformità con l’apposito modello riportato nella modulistica in Allegato all’Avviso; se necessario si procede a correggere la percentuale, esclusivamente in riduzione. Ove, in base alla percentuale corretta, la richiesta risulti fuori dal limite di finanziabilità, l’iter si interrompe e ne viene data comunicazione al richiedente. Ove ricorra il caso, per effetto della ridefinizione della posizione di una o più richieste, si provvede ad avviare ad istruttoria le richieste eventualmente risultate finanziabili.

Verifica dell’ammissibilità formale

Verificata l’entità in percentuale della **Riduzione del Fatturato**, si procede con l’iter istruttorio effettuando:

- la verifica della correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della richiesta (rispetto delle modalità e dei tempi);
- la verifica della completezza della richiesta;
- la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità in capo al richiedente sulla base delle dichiarazioni rilasciate. In particolare Lazio Innova effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Qualora dalle verifiche alcune richieste risultino non ammissibili per assenza dei requisiti comprovati mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Lazio Innova, fatto salvo quanto disposto dall’art. 71 comma 3 del medesimo D.P.R., ne dà comunicazione al richiedente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il richiedente può presentare, entro un termine perentorio di 10 giorni, le proprie eventuali controdeduzioni.

Saranno comunque considerate non ammissibili e non integrabili:

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

- a. le richieste inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel precedente art. 6, incluso il mancato utilizzo dei documenti generati da **GeCoWEB** e degli altri modelli riportati nell'Allegato all'Avviso;
- b. le richieste per le quali non sia stato compilato e finalizzato il **Formulario** mediante il sistema **GeCoWEB** (assenza di **Formulario**);
- c. le richieste per le quali il **Formulario** non contenga gli elementi essenziali (**Formulario** privo di elementi essenziali), ossia qualora nel **Formulario** manchi:
 - a. l'indicazione dell'entità in percentuale della **Riduzione del Fatturato**;
 - b. l'indicazione, nell'apposita Scheda Costi di **GeCoWEB**, dell'importo dei costi ammissibili, come definiti nell'articolo 4; nel caso in cui alla data di presentazione della domanda non siano ancora disponibili i dati finanziari relativi al biennio scelto dall'**Impresa**, deve essere indicato l'importo della **Riduzione del Fatturato**¹.

In tutti gli altri casi, se necessario, in sede di istruttoria, Lazio Innova richiede il completamento della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta della stessa. È fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore, comunque almeno pari a 3 giorni lavorativi, ove la documentazione richiesta debba essere nella disponibilità del richiedente. Decorso tale termine il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

Saranno ammesse a contributo tutte le domande avviate ad istruttoria e risultate ammissibili, fino al limite di finanziabilità in base alle risorse disponibili.

In caso di parità, viene data priorità alle **Imprese** che hanno subito una **Riduzione del Fatturato** maggiore, in valore assoluto, in termini di importo.

Per tutte le richieste ammesse Lazio Innova effettua la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della richiesta, prima della trasmissione all'**USR** per l'assunzione del provvedimento amministrativo di approvazione degli esiti della selezione (concessione), con la sola eccezione dei requisiti generali di cui ai punti 1.2.a (condanne) e 1.2.b (sanzioni interdittive) dell'Appendice 2, che saranno verificati successivamente alla concessione e prima della sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**. Lazio

¹ In caso di richiesta del contributo ai sensi dell'articolo 50 del RGE (Regolamento Generale di Esenzione), come specificato nelle Istruzioni per la compilazione del Formulario GeCoWEB, l'importo da indicare nella "Scheda Costi della Produzione" come costo imputabile al progetto deve tener conto anche della Perdita di Reddito

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Innova verifica inoltre il possesso dei requisiti previsti al punto 2 dell'Appendice 2 (regolarità contributiva e rispetto altri obblighi normativi)

Al termine della fase di istruttoria è definita la graduatoria definitiva e l'elenco delle richieste non ammissibili che sono trasmessi all'**USR** che li approva con proprio provvedimento pubblicato sul **BURL**, sul sito internet di Lazio Innova e sul sito dell'**USR**.

Ricorso

I richiedenti le cui richieste siano ritenute non ammissibili o non finanziabili potranno ricorrere avverso il pertinente provvedimento amministrativo al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla loro data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 8 – Sottoscrizione dell’Atto di impegno

Lazio Innova entro 5 giorni dalla **Data di Concessione**, invia a mezzo **PEC** ai **Beneficiari** la comunicazione di concessione e li invita a fornire entro 10 giorni le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di cui ai punti 1.2.a (condanne) e 1.2.b (sanzioni interdittive) dell’Appendice 2.

Nei successivi 10 giorni Lazio Innova effettua le verifiche e invia l’**Atto di Impegno**, che il **Beneficiario** deve sottoscrivere con Firma Digitale e trasmettere entro i 10 giorni successivi, con le modalità indicate nella comunicazione stessa e allegando quanto richiesto.

In caso di mancata sottoscrizione entro i termini sopra indicati ovvero qualora i **Beneficiari** abbiano perso i requisiti di ammissibilità saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova ne darà comunicazione immediata **all’USR** per le conseguenti determinazioni.

Con la sottoscrizione dell’**Atto di Impegno** i **Beneficiari** si impegnano ad ottemperare a tutti gli altri obblighi previsti dall’**Avviso** e a quelli indicati nell’**Atto di Impegno** stesso.

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 9 – Modalità di erogazione

L'erogazione del contributo avviene in due quote:

- la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo complessivamente concesso, è versata all'**Impresa** beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione, al netto della tempistica necessaria agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e a condizione che sia stato sottoscritto l'**Atto di Impegno**. Qualora non siano disponibili i dati finanziari relativi al biennio prescelto o qualora i **Costi della Produzione** risultanti dal bilancio eventualmente già approvato relativo al primo anno del biennio prescelto, o dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo per i soggetti che non depositano il bilancio, non coprano l'importo spettante quale prima quota di contributo, l'importo della prima quota non coperto dai costi già sostenuti deve essere coperto da fideiussione; in alternativa, l'importo della prima quota è ridotto fino a capienza dei **Costi della Produzione** risultanti dal bilancio eventualmente già approvato relativo al primo anno del biennio prescelto, o dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo per i soggetti che non depositano il bilancio, e l'importo residuo è erogato ad incremento della seconda quota;
- la seconda quota, di importo pari al restante 30 per cento del contributo complessivamente concesso, eventualmente integrata dell'importo residuo non erogato relativo alla prima quota, è erogata all'**Impresa** beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall'**Impresa** beneficiaria stessa, al netto della tempistica necessaria agli adempimenti previsti dalla normativa vigente

La richiesta di erogazione del saldo deve essere presentata dall'**Impresa** beneficiaria entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio del biennio scelto o dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo se l'**Impresa** non è tenuta alla pubblicità del bilancio.

La richiesta di erogazione del saldo deve essere effettuata esclusivamente on-line tramite il sistema **GeCoWEB** e in conformità alle indicazioni contenute nelle "linee guida per la rendicontazione" disponibili nella pagina dedicata all'**Avviso** del sito www.lazioinnova.it.

Alla richiesta devono essere allegati, se non già presentati in fase di richiesta, i bilanci relativi agli esercizi di riferimento del biennio scelto dall'impresa, qualora non ancora depositati al **Registro delle Imprese**, o le dichiarazioni dei redditi relative al medesimo periodo, se l'**Impresa** non è tenuta alla pubblicità del bilancio.

Al termine del caricamento della documentazione, il sistema **GeCoWEB** genera una richiesta di erogazione, in conformità con il modello riportato nelle "linee guida per la rendicontazione" disponibili nella pagina dedicata all'**Avviso** del sito www.lazioinnova.it; tale documento,

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

opportunamente sottoscritto, deve essere inviato a mezzo **PEC**, all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, entro i termini previsti per la presentazione della richiesta di erogazione.

Nel caso in cui alla data della concessione il bilancio relativo al secondo esercizio del biennio scelto dall'**Impresa** risulti già approvato o, per le **Imprese** non soggette agli obblighi di pubblicità del bilancio, la dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo sia già stata depositata, l'erogazione può avvenire in un'unica soluzione, dietro presentazione di richiesta di erogazione che l'impresa beneficiaria deve presentare entro 15 giorni dalla firma dell'**Atto di Impegno**, con le modalità previste per l'erogazione della seconda quota di contributo.

Qualora non risultino rispettati i termini e le modalità previsti nel presente articolo, Lazio Innova invia a mezzo **PEC** all'**Impresa** beneficiaria una comunicazione, invitandola ad adempiere entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, ne dà comunicazione all'**USR** per la conseguente determinazione di revoca dell'**Aiuto** concesso.

Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa e tecnica, anche mediante sopralluogo e riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria.

I termini sopra indicati sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni e riprendono a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base della documentazione disponibile.

In caso di DURC irregolare, all'erogazione si applica la compensazione prevista dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dall'art. 4 comma 5 della Legge 16 maggio 2014 n. 78.

Ove l'importo dei **Costi di Produzione** risultanti dai bilanci relativi al biennio prescelto dall'**Impresa** beneficiaria, o dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo per i soggetti che non depositano il bilancio, risulti inferiore all'importo del contributo concesso, Lazio Innova provvede a rideterminare il contributo, dandone comunicazione all'**USR** per i conseguenti provvedimenti amministrativi, e ad erogare il minore importo rideterminato o a recuperare l'eccedenza eventualmente già erogata.

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 10 – Rinuncia, revoca e restituzione del contributo

L'eventuale rinuncia, che non potrà comunque avvenire oltre il termine per la richiesta di erogazione della seconda quota, non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000 il provvedimento di concessione della Sovvenzione sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dall'**USR**, su proposta di Lazio Innova che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione dell'**Atto di Impegno** entro i termini previsti nell'art. 8;
- b) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell'**Avviso** e nella relativa Appendice 2;
- c) l'**Impresa** beneficiaria non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili all'**Impresa** beneficiaria;
- d) mancata presentazione della richiesta di erogazione entro i termini di cui all'art. 9;
- e) sia accertato, in caso di contributo erogato ai sensi dell'art. 50 del **RGE**, l'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche che abbiano determinato una "sovracompensazione" del danno subito;
- f) l'**Impresa** beneficiaria, entro 5 anni a far data dall'erogazione del saldo, rilocalizzi l'attività imprenditoriale beneficiaria dell'Aiuto fuori dal territorio della Provincia di Rieti ovvero fuori dall'**Area del Cratere Sismico** qualora abbia ottenuto il contributo ai sensi dell'art. 50 del **RGE**;
- g) cessazione l'attività imprenditoriale beneficiaria dell'**Aiuto** entro 5 anni a far data dall'erogazione del saldo, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In tal caso l'**Aiuto** concesso o erogato è ridotto in rapporto al periodo in cui l'attività è cessata;
- h) mancato rispetto delle norme vigenti e applicabili in materia di mantenimento della localizzazione dell'attività oggetto dell'Aiuto;
- i) l'**Impresa** beneficiaria non ottemperi agli obblighi di pubblicità sull'aiuto ricevuto sensi dell'art. 1 comma 125 *quinques* della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), qualora ricada nel caso della restituzione integrale del beneficio ivi prevista al comma 125;
- j) mancato rispetto degli obblighi previsti in capo all'**Impresa** beneficiaria dall'**Avviso** o dall'**Atto d'Impegno**;
- k) si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'**Avviso**.

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

La dichiarazione di revoca del contributo determina l'obbligo da parte dell'**Impresa** beneficiaria di restituire le somme ricevute entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, maggiorate del tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo rimborso.

Qualora siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e l'**USR** si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette la proposta per l'assunzione del provvedimento definitivo di revoca all'**USR**. Il provvedimento di revoca è trasmesso a Lazio Innova che provvede al recupero delle somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 11 – Comunicazioni, Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate all'**Impresa** richiedente o beneficiaria all'indirizzo **PEC** risultante al **Registro delle Imprese Italiano** o, per quelle non ivi iscritte, all'indirizzo **PEC** fornito dall'**Impresa** in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente comunicato.

L'indirizzo **PEC** di Lazio Innova valido ai fini dall'**Avviso** è incentivi@pec.lazioinnova.it.

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il suo Direttore Generale pro tempore o suo delegato. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio (**USR**).

La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.

È garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)" (2016/C 269/01).

Gli Aiuti concessi sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla **Disciplina Trasparenza** e del regolamento 31 maggio 2017 che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti.

Ai sensi della **Disciplina Privacy** si fa riferimento alla apposita informativa di cui all'Appendice 4 dell'**Avviso**.

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

APPENDICI

APPENDICE n.I – Attività economiche agevolabili per le imprese beneficiarie non artigiane

Elenco delle attività economiche agevolabili per le imprese beneficiarie non artigiane.
(Ateco 2007)

- G 45 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
- G 46 – Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
- G 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- I 55.1 – Alberghi e strutture simili
- I 55.2 – Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- I 55.3 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- I 55.9 – Altri alloggi
- I 56.1 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- I 56.2 – Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
- I 56.3 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
- N 79.11.0 – Attività delle agenzie di viaggio
- N 79.12.00 – Attività dei tour operator
- N 79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- N 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
- N 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- N 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere
- R 90.04.0 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- R 91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- R 91.04.00 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 13
- R 93.11.10 – Gestione di stadi
- R 93.11.20 – Gestione di piscine
- R 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
- R 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
- R 93.13.00 – Gestione di palestre
- R 93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- R 93.19.91 – Ricarica di bombole per attività subacquee
- R 93.19.92 – Attività delle guide alpine
- R 93.19.99 – Altre attività sportive n.c.a.
- R 93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici
- R 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- R 93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- R 93.29.30 – Sale giochi e biliardi
- R 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
- S 96.01.10 – Attività delle lavanderie industriali
- S 96.04.20 – Stabilimenti termali.

APPENDICE n.2 – Criteri Generali di Ammissibilità**Appendice n. 2 – Criteri Generali di Ammissibilità****I. Requisiti da possedere dalla data di presentazione della Domanda:****I.1. da mantenere fino alla Data di Concessione dell’Aiuto:**

- a. Aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea.
- b. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

I.2. da mantenere fino alla data di erogazione del saldo:

- a. Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di Richiedente e Beneficiario, a titolo esemplificativo si tratta del:

- il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente o Beneficiario è un Libero Professionista;
- il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
- le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente o Beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui il contributo è destinato o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi precedenti.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Richiedente potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera a), sottoscrivendo tale dichiarazione con Firma Digitale, anche con riferimento agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Richiedente.

- b. Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- c. Non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

- d. Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'**USR** e di Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente.
- e. Non operare o andare ad operare nei Settori Esclusi.
- f. Non avere ottenuto altri Aiuti sui medesimi costi della produzione in violazione alle disposizioni relative al cumulo.
- g. Non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.

1.3. da mantenere fino alla scadenza del quinto anno successivo alla erogazione del saldo:

- a. Non essere oggetto di una procedura di recupero, ai sensi dell'art. 71 del **REG SIE**, del sostegno ottenuto da un Programma operativo per effetto di una rilocalizzazione al di fuori dell'area interessata dal programma dell'attività produttiva sostenuta, né trovarsi nelle condizioni che determinano tale procedura.
- b. Adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell'art. 7 del **REG SIE**.

2. Requisiti da possedere ai fini della concessione dell'Aiuto e fino alla erogazione del saldo:

- a. Possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti. Dopo la sottoscrizione dell'Atto di Impegno il mancato rispetto di tale requisito non determina la revoca dell'Aiuto concesso ma l'applicazione alle erogazioni delle compensazioni previste dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.
- b. Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

3. Requisiti da possedere alle date di erogazione:

- a. Insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla **Disciplina Antimafia** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina.
- b. Possedere la o le **Sedi Operative** nel territorio di riferimento ove svolgere l'attività imprenditoriale, in base ad idoneo **Titolo di Disponibilità**.
- c. Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

APPENDICE n.3 – Definizioni**Appendice n. 3 – Definizioni****Definizioni**

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

Impresa Unica e PMI

«**Impresa Unica**»: l'insieme di imprese, come definito all'art. 2 (2) del **De Minimis** al fine del rispetto dei massimali, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'Impresa Unica.

«**PMI**»: (Micro, Piccola e Media Impresa) l'impresa, compresi i **Liberi Professionisti**, che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014 (Definizione di PMI), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:

Dimensione	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa	< 10	≤ € 2 Mln	≤ € 2 Mln
Piccola Impresa	≥10; <50	≤ € 10 Mln	≤ € 10 Mln
Media Impresa	≥50; <250	≤ € 50 Mln	≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nella normativa di riferimento, nell'allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014 e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («**ULA**»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- se un'impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le **Imprese non Autonome** dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Collegate** e, pro quota, delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Associate** (e delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro **Imprese Collegate**);

APPENDICE n.3 – Definizioni

e. un'impresa non è una **PMI** se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al Reg. (UE) 651/2014.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al Reg. (UE) 651/2014 e all'art. 2 (2) del **De Minimis**, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di **Impresa Unica** ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui". Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al Reg. (UE) 651/2014 e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste², sono tutte le imprese non classificate come **Imprese Collegate** tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più **Imprese Collegate**, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come **Impresa Associata** o come **Impresa Collegata** ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) 651/2014.

«**Liberi Professionista**» o «**Titolare di Partita IVA**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.

Altre definizioni

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ivi compresi, ai sensi dell'art. 2 (13) del **REG SIE**, gli **Aiuti** a titolo «**De Minimis**» di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352/1 del 24.12.2013).

«**Area del Cratere Sismico**»: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri.

«**Atto di Impegno**»: l'Atto che regola i rapporti fra Lazio innova e l'**Impresa beneficiaria**.

² Non sono considerate **Imprese Associate** i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%, ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate **Imprese Collegate**), che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.

APPENDICE n.3 – Definizioni

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione degli **Aiuti** stabilendo, tra l'altro, i **Costi Ammissibili**, la forma e la misura dell'**Aiuto**, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei beneficiari e i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell'**Aiuto**. A tal fine disciplina, inoltre, le funzioni della struttura competente, l'**USR**, e quelle di Lazio Innova.

«**BURL**»: Bollettino Ufficiale della regione Lazio (BUR).

«**CUP**»: Il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico, inclusi gli incentivi a favore di attività produttive, introdotto con l'art. 11 della legge n.3/2003.

«**Data di Concessione**»: è la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio («**BURL**») del provvedimento di concessione dell'**Aiuto**.

«**De Minimis**»: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di ESL, non può superare Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale soglia è ridotta a Euro 100.000,00).

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («**GDPR**») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), art.1.commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.

«**Domanda**»: modulo di richiesta dell'**Aiuto**, da redigersi in conformità al modello 1 riportato nell'Allegato all'**Avviso** e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con **Firma Digitale** da parte del **Legale Rappresentante dell'Impresa** richiedente e presentare via **PEC** con le modalità indicate nell'**Avviso** e seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato all'**Avviso**. L'invio a mezzo **PEC** della **Domanda** costituisce l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dall'**Avviso**.

«**Fatturato**»: relativamente alle **Imprese beneficiarie** costituite in forma di società di capitali, la voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; relativamente alle altre **Imprese beneficiarie**, l'"ammontare complessivo dei ricavi", il cui importo è desumibile dal quadro "RS" dei modelli di dichiarazione dei redditi.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'**Avviso** per la valutazione della richiesta di contributo. Il **Formulario** può essere compilato solo on-line attraverso il sistema **GeCoWEB** ed un suo fac-simile e le relative istruzioni per la compilazione sono riportate nell'Allegato all'**Avviso**. Ai fini della rendicontazione e della richiesta di erogazione è necessario compilare il **Formulario** per la rendicontazione, con le modalità indicate nelle "linee guida per la rendicontazione" disponibili nella pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it.

APPENDICE n.3 – Definizioni

«**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei, nazionali e della Regione Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del gecko presente sulla home page, oppure all'indirizzo <https://GeCoWEB.lazioinnova.it/>. Il sistema permette la registrazione per i soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano** attraverso la Carta Nazionale dei Servizi – CNS (smart-card o token USB e relativo PIN rilasciato dalle CCIAA o soggetti da loro abilitati) e, per gli altri soggetti, se in possesso di SPID (il sistema pubblico di identità digitale) attraverso le proprie credenziali, altrimenti mediante una procedura di registrazione dei propri dati anagrafici che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alle "istruzioni per la compilazione del Formulario GeCoWEB" disponibili nella pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it e alla pagina <http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/>.

«**Impresa beneficiaria**»: il soggetto giuridico a cui è concesso l'**Aiuto** previsto dall'**Avviso**.

«**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'**Avviso** per **Legale Rappresentante** si intende:

- nel caso di soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano**, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di **Liberi Professionisti**, il **Libero Professionista** stesso.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate all'indirizzo **PEC** dell'**Impresa** richiedente o beneficiaria essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"). La data di invio della PEC è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Reddito**»: l'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, ammortamento e costi del lavoro, risultante dai dati finanziari dell'**Impresa**.

«**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**REG SIE**»: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Fondi SIE).

«**Regolamento Generale di Esenzione**» o «**RGE**»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014, come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 (GUUE L156/1 del 20.06.2017).

«**Riduzione del Fatturato**»: la differenza tra il valore del Fatturato conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio del **Fatturato** dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di **Imprese beneficiarie** operanti nella Provincia di Rieti o nell'**Area del Cratere Sismico**

APPENDICE n.3 – Definizioni

da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il **Fatturato** medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'**Impresa** è stata operante nel territorio di riferimento. Per **entità in percentuale della Riduzione del Fatturato** si intende: il rapporto fra la **Riduzione del Fatturato** e il valore medio del **Fatturato** del precedente periodo utilizzato per il calcolo dell'importo della **Riduzione del Fatturato** secondo quanto sopra indicato.

«**Sede Operativa**»: si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività imprenditoriale oggetto del contributo. L'**Impresa beneficiaria** deve possedere idoneo **Titolo di Disponibilità** della o delle unità immobiliari adibite a **Sede Operativa** e queste devono risultare munite delle autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività imprenditoriale. Tale **Sede Operativa** deve risultare al **Registro delle Imprese Italiano** ovvero, per i **Liberi Professionisti**, risultare dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9).

«**Settori Esclusi**»: i settori di attività economica esclusi ai sensi dell'art. 1 (Campo di applicazione) e ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 651/2014, delle attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO) e delle attività immobiliari (Sez. L ATECO). Non possono essere concessi aiuti ad imprese operanti (i) nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (ii) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), (iii) nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi previsti ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 651/2014 e dell'art. 1 del **De Minimis**; in particolare, con riferimento al precedente punto (iii), potranno beneficiare del sostegno le sole imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui attività non deve essere collegata al conferimento da parte del produttore agricolo. Sono inoltre escluse:

- a. le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- b. la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
- c. la fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- d. il gioco di azzardo e la pornografia;
- e. il settore informatico - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d), oppure
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- f. con riferimento al settore delle scienze della vita: il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
- g. le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato IA, parte 1 della Dir. 2001/18/CE³, finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l'impiego in agricoltura.

³ Parte I dell'allegato IA della direttiva 2001/18/CE:

"Le tecniche di modificazione genetica di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera a), comprendono tra l'altro: (segue pagina successiva)

- 1) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua;
- 2) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento;

APPENDICE n.3 – Definizioni

«**Sospensione totale o parziale dell'attività**»: si intende la sospensione totale o parziale dell'attività dovuta a: (i) inagibilità totale dell'immobile (scheda AeDES E); (ii) parziale inagibilità (Scheda AeDES C), purché questa sia riferita alla porzione dell'immobile in cui si svolge l'attività; (iii) temporanea inagibilità (Scheda AeDES B), purché questa sia riferita all'intero immobile o alla porzione dell'immobile in cui si svolge l'attività.

«**Titolo di Disponibilità**»: qualsiasi titolo, con scadenza non inferiore al termine del biennio scelto dall'**Impresa** nel periodo 2017-2020, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del c.c. con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'**Avviso** il possesso del **Titolo di Disponibilità**, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro. È inoltre considerato titolo idoneo l'Autorizzazione alla Delocalizzazione Temporanea concessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio ai sensi dell'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2016. Qualora il Titolo di disponibilità sia in scadenza nel periodo di riferimento indicato dall'impresa (2017-2020) lo stesso dovrà essere rinnovato per rispettare quanto previsto all'articolo 9 dell'Avviso in relazione all'obbligo di mantenimento dell'operatività sul territorio.

«**USR**»: l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.

3) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali.”

APPENDICE n.4 – Informativa Privacy**Appendice n. 4 – Informativa Privacy****AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”**

Ai sensi degli art. 13 e 14 della Disciplina Privacy (Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali), all'atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. (“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti informatici e telematici, tramite:

- l'invio, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa e operativa e al quale la presente informativa è da intendersi estesa.

I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche:

1. per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell'Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficiarie;
4. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure di sostegno alle imprese implementate da Lazio Innova S.p.A. Si precisa che la realizzazione di tali studi potrà comportare l'associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione economica attraverso la consultazione di banche dati pubbliche;
5. per altre finalità gestionali e organizzative.

Con riferimento al punto B1, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, pertanto il loro conferimento costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda e il mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione della domanda.

APPENDICE n.4 – Informativa Privacy

Con riferimento al punto B2, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di un Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza negativa sulla presentazione della domanda e sulla valutazione della stessa.

Con riferimento ai punti B4 e B5, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell'efficacia delle misure implementate e all'accertamento, alla difesa e all'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire, mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati.

I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al trattamento, nell'ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all'esatto svolgimento delle attività alle quali è preposto.

Inoltre per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- Titolari di Partita IVA, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tali soggetti esterni possono trattare dati personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati dal Titolare in conformità a quanto previsto dall'Art. 28 del GDPR, oppure in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della Domanda agevolativa e ai relativi esiti saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio Innova, nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito dell'USR e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

Previo rilascio di un Vostro consenso esplicito, i dati anagrafici e le informazioni relative agli esiti del bando potranno essere pubblicati su riviste specifiche di settore.

E. I Vostri dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto B, e in particolare:

- fino al 2027, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l'estensione ivi prevista in caso di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche nel caso non intervenga la concessione;
- per tutta la durata del periodo di investimento e un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all'art. 2220 del

APPENDICE n.4 – Informativa Privacy

codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso di accertamenti fiscali.

F. Diritti di cui al Capo III del GDPR.

Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:

- diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento dei dati;
- diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguardano non sia conforme al Regolamento.

Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA,

oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica:

incentivi@pec.lazioinnova.it.

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma.

Lazio Innova S.p.A. ha designato come responsabile per la protezione dei dati (DPO) l'avv. Agostino Clemente contattabile all'indirizzo email dpo@lazioinnova.it.

Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a contattare il Titolare o il DPO agli indirizzi email sopra indicati.